

TI_GERICHTE 13.2021.77 vom 7. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2021.77

FR: TI_GERICHTE 13.2021.77 du 7 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 13.2021.77 del 7 dicembre 2021

Erwägungen

E. 45

ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art. 122 e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). 3.2 Come si è detto, la reclamante rimprovera al Pretore una carente motivazione in riferimento alle prestazioni stralciate. Invano. Il Pretore ha indicato che la nota professionale esponeva circa 44 contatti intrattenuti tra legale e assistita per un totale di circa 8 ore e per i quali, ritenendoli eccessivi, ha in tal senso decurtato di 4 ore. Certo, egli non ha specificato i singoli eventi per data. Ma ha comunque definito e individuato la tipologia di attività, che ha qualificato come “contatti con la cliente” annoverandovi a titolo esemplificativo “colloqui, e-mail, telefoni, ecc.”. Motivo per cui, quand’anche stringata e non condivisa, la motivazione così proposta non può tutto sommato dirsi carente né arbitraria. La critica al riguardo va respinta. 4. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3). 5. A fronte di un indennizzo per il corrispondente dispendio complessivo di 1365 minuti rivendicato dalla reclamante, il Pretore ha riconosciuto in totale 1125 minuti, stralciando quindi 240 minuti, ovvero 4 ore, di attività lavorativa della legale. Al riguardo il primo giudice ha in particolare ritenuto eccessive le circa 8 ore di lavoro spese in contatti con la cliente per colloqui, via e-mail, telefono, ecc. 5.1 La reclamante contesta la riduzione così operata dal Pretore in quanto reputa le ore di lavoro così dispensate a titolo di contatti con la

cliente tutte integralmente giustificate data la complessità della causa. Più precisamente erano da considerare la situazione conflittuale con il marito e la residenza di questi all'estero, l'atteggiamento sempre del marito che aveva portato alla revoca in successione del patrocinio d'ufficio affidato in sequenza a ben due legali con i quali aveva dovuto interagire e il ripetuto rinvio di udienza per motivi dovuti alla pandemia. Gli obblighi di patrocinio verso la sua assistita le avevano imposto di contattarla a più riprese al fine di informarla sugli sviluppi della vertenza. E, finanche in sede di conclusioni il marito aveva rimesso tutto in discussione, da cui la sua ulteriore e necessaria reazione. Tutto ciò a sola difesa degli interessi della moglie.

5.2 Tuttavia, scorrendo il dettaglio della nota professionale emerge il computo sistematico di 2, 3, 5, 8 rispettivamente 10 minuti spesi nella trasmissione via e-mail alla cliente per conoscenza e/o esame di documenti, istanze, decisioni e ordinanze ricevuti dalla Pretura, per un totale di 126 minuti di lavoro. E attività aventi carattere prettamente amministrativo e di cancelleria non sono indennizzabili, anche quando in luogo del segretariato è lo stesso legale ad occuparsi di quegli specifici compiti (IIICCA 13.2020.113 dell'11 febbraio 2021 consid. 4.5.4; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, *Petit Commentaire, CPC*, 2020, n. 16 ad art. 122). Giova in effetti rammentare che la tariffa oraria di fr. 180.– è finalizzata a remunerare la parte di lavoro che interpella le sue competenze giuridiche. Analoga conclusione vale poi anche con riferimento alla mera presa di conoscenza da parte della reclamante di atti che implicano una semplice e rapida lettura (Colombini, op. cit., n. 16 ad art. 122), quali vanno a ben vedere senz'altro considerate la ricezione delle decisioni di rinvio d'udienza, della e-mail del legale di controparte che comunica l'avvenuta interruzione dell'incarico e le decisioni di revoca del patrocinio d'ufficio disposto a favore della controparte (20 minuti: 5 maggio 2020, 3 settembre 2020 e 26 novembre 2020 e 30 novembre 2020). Dall'attività di natura giuridica dell'avvocato esula inoltre il dispendio orario dedicato a compiti di mera fotocopiatura (15 minuti: 19 aprile 2019 e 19 settembre 2019), colloqui telefonici intrattenuti con terzi, in concreto madre e psicologa dell'istante (37 minuti: 9 maggio 2019, 15 e 17 ottobre 2019) e l'invio alla Pretura della parcella legale per la tassazione di rito, prestazione quest'ultima che rientra certo negli interessi della patrocinatrice ma non in quelli della parte posta al beneficio del gratuito patrocinio (10 minuti: 8 marzo 2021).

5.3 Inoltre, e per il resto, si deve ancora aggiungere che di fatto la procedura si è ridotta tra il 28 marzo 2020 e il 5 maggio 2020 ad un rinvio d'udienza chiesto dalla reclamante seguito da un ulteriore rinvio d'udienza chiesto dalla controparte con contestuale nomina di un primo patrocinatore d'ufficio, a fronte di cui la reclamante attesta ulteriori 54 minuti di lavoro e di questi 10 minuti per la richiesta di rinvio dell'udienza, 34 minuti di conferenze telefoniche con la cliente e 10 minuti con la Pretura. Tra il 20 e il 30 novembre 2020 risultano poi altri 37 minuti conteggiati tra conferenze telefoniche con la cliente (19 minuti) e la Pretura (8 minuti) oltre ad una lettera-fax alla Pretura di rinvio d'udienza della reclamante (10 minuti). Ma, a ben vedere, anche la rivendicazione del tempo così esposto (totali 91 minuti) si traduce in parte almeno a mansioni tipicamente organizzative ed amministrative che certo non legittimano la corresponsione di un onorario alla tariffa oraria di fr. 180.– riservata al lavoro giuridico dell'avvocato.

5.4 Di conseguenza, e per quanto si è appena detto (sopra, consid. 5.2 e 5.3), il dispendio di tempo complessivo conteggiato dalla reclamante va ricondotto nella misura di 293 minuti a compiti che solo in parte presentavano un risvolto di natura giuridica indennizzabile come tale. Questo a prescindere dalla evocata complessità e conflittualità della causa. Ciò posto, nella misura in cui ha giudicato eccessivi complessivi 240 minuti di "contatti con la cliente per colloqui, e-mail, telefonate, ecc." e ne ha così

disposto lo stralcio dal dispendio di tempo massimo ritenuto in concreto adeguato e remunerabile, non si ravvisano gli estremi per imputare al Pretore - che in prima persona ha condotto e diretto la causa - un accertamento manifestamente errato dei fatti. In tal senso nemmeno ne deriva un'applicazione errata del diritto. Sicché anche da questo punto di vista il reclamo è infondato e va respinto. 6. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.- giusta l'art. 2 e 14 LTG, costo che la reclamante ha già anticipato. Richiamato il principio di soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico della reclamante. Non essendo state raccolte osservazioni, non si pone la questione delle ripetibili. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 23 luglio 2021 dell'avv. RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali, fissate in fr. 300.- e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione: - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è di fr. 1'081.35, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.